

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario adottato nell'esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

ORIGINALE


N. 3 del registro

Data 25 settembre 2012

Oggetto: Determinazione tariffe taxa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 12:30, nel Comune di Misilmeri e nell'Ufficio municipale, i sottoscritti Dr. Tommaso Mondello, Dr.ssa Rosanna Mallemi e Dr. Alfio Pulvirenti, componenti della Commissione straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il medesimo provvedimento, a norma dell'art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i., hanno adottato, nell'esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, il seguente provvedimento:

I Commissari straordinari



Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal Sig. Giuseppe Di Chiara, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Determinano

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Determinazione tariffe tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2012», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame della Commissione straordinaria

Proponente: Funzionario responsabile Area 11 – Servizi tributari

Servizio interessato: Area 11 – Servizi tributari

Oggetto: Determinazione tariffe tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2012.-

Data: 12 settembre 2012

Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell'art.22 dello Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di provvedimento:


Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Li, 12 settembre 2012

II. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Di Chiara

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Li, 12 settembre 2012

II. RESPONSABILE DI RAGIONERIA
D.ssa Bianca Fici

Il funzionario responsabile del tributo



Visto il Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, e successive modificazioni, che disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto l'art.4, comma 4, del D.L. 2.3.2012, n.6, convertito nella legge 26.4.2012, n.44, che ha abrogato le precedenti norme (art.77 bis, comma 30 del D.L. 25.6.2008, n.112 e art.1, comma 123, della legge 13.12.2010, n.220) con le quali era stata disposta la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

Considerato che le su richiamate norme abrogate già consentivano comunque gli aumenti relativi alla TARSU;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 2.8.2012, che ha differito al 31.10.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Visto il provvedimento del Sindaco n.23 del 30.6.2010, con il quale sono state determinate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2010;

Dato atto che le tariffe determinate con il suddetto provvedimento sono risultate automaticamente prorogate anche per l'anno 2011 ai sensi del citato art.1, comma 169, ultimo periodo, della legge n.296/2006;

Considerato, per quanto attiene l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che:

- questo Comune fa parte dell'Ambito territoriale ottimale PA 4 (ora, a seguito della L.R. 9/2010, ATO 1) e che la società d'ambito PA 4 è il Consorzio intercomunale rifiuti energia servizi (CO.IN.R.E.S.);
- dall'inizio dell'anno 2010, con una serie di atti già dettagliatamente richiamati nel predetto provvedimento del Sindaco n.23/2010, il CO.IN.R.E.S. ha di fatto trasferito la gestione ai Comuni, dichiarando l'impossibilità a continuare le proprie funzioni istituzionali;
- in conseguenza di tale trasferimento le spese relative al servizio sono direttamente assunte dal Comune;



Visto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha affermato, nella sentenza n. 455/11 del 30.6.2011, “che essendo decorsa la fase transitoria prevista dall’art. 11 del D.P.R. n. 158 del 1999, va applicato nella sua interezza il principio, stabilito dall’art. 61, del D.Lgs. n.507 del 1993, di corrispondenza tra gettito complessivo della tassa e costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti.”;

Visto l’art. 45 della L.R. 12.05.2010, n.11, recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”, dove è previsto che le agevolazioni correlate alla sottoscrizione del piano di rientro dei debiti nei confronti degli ATO sono subordinate “all’avvenuta adozione da parte del Comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;

Vista la nota in data 21.5.2012, prot. n.17434, allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”, con la quale il funzionario responsabile del servizio igiene ambientale di questo Ente ha comunicato, dietro richiesta del sottoscritto funzionario datata 14.5.2012, prot. 16357, che il costo complessivo presunto del servizio di gestione integrata dei rifiuti ammonta per l’anno 2012 a euro 3.950.000,00;

Visto il parere n.274/2011 del 7.6.2011, con il quale la Sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei Conti ha affermato che:

1. *“è da intendersi caducata sia la facoltà prevista dall’art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93 di dedurre la quota forfetaria imputabile al servizio di spazzamento delle strade nella misura determinata dall’autonomia regolamentare locale, sia la locuzione recata dall’art. 5 del D.M. 2 maggio 1996 che dispone, in antitesi con il principio della copertura integrale dei costi del servizio, l’assegnazione alle risorse della fiscalità generale del Comune dell’eccedenza dei proventi dell’addizionale erariale ex ECA rispetto alla maggiore spesa comunale per il servizio di nettezza urbana derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all’articolo 3, commi da 24 a 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.”*
2. *“occorre prendere atto che l’addizionale erariale ex ECA, devoluta direttamente ai Comuni dal concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha finito col perdere la sua funzione originaria di tributo ambientale autonomo collegato al tributo speciale per il deposito in discarica, per risolversi in una mera appendice della TARSU, di cui condivide ormai presupposti, funzione e limiti. Ne discende che la misura tariffaria della TARSU può essere determinata avendo a riferimento anche l’intero gettito assicurato dall’addizionale, così da commisurare il prelievo alla parte restante dei costi del servizio rimasti privi di idonea copertura. Analogamente, l’identità di funzione tra l’addizionale ex ECA e la TARSU esclude che il gettito dell’addizionale comunale possa essere destinato a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti.”*

Considerato che è comunque necessario, in relazione a quanto previsto dall'art.67, comma 3, del D.Lgs. n.507/1993, sottrarre dal citato costo complessivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti l'ammontare delle agevolazioni facoltative concesse ai contribuenti;

Dato atto che tale ammontare, desunto dai dati dell'anno 2011 in possesso dell'ufficio (vedi foglio allegato sub "B"), è quantificabile in complessivi euro 61.289,06 e in conto tondo in 61.300,00 euro;

Rilevato, pertanto, che il costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani da coprire con i proventi della TARSU viene a determinarsi per l'anno 2012 in complessivi presunti euro 3.888.700,00 (costo complessivo presunto di gestione di euro 3.950.000,00 meno l'ammontare delle agevolazioni pari a euro 61.300,00);

Verificato che, sulla base delle attuali tariffe in vigore, il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2012 (calcolato con riferimento ai dati del ruolo TARSU dell'anno 2011 per come elaborati e riportati nel foglio allegato sub "B") è presuntivamente quantificabile in circa euro 3.134.000,00 (importo comprensivo dell'addizionale ECA-MECA del 10%), di talché risulta inderogabile la necessità di procedere ad un incremento delle attuali misure tariffarie della tassa al fine di assicurare l'integrale copertura del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto delle norme e dei principi di diritto superiormente richiamati;

Considerato che per fronteggiare la maggiore spesa derivante dal servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2012, pari a presunti euro 754.700,00 (3.888.700,00 - 3.134.000,00), che non risulterebbe coperta dal gettito tributario ove si applicassero le tariffe della TARSU attualmente in vigore, è necessario aumentare dette tariffe nella misura del 24,08% $[(3.888.700,00 - 3.134.000,00) : X = 3.134.000,00 : 100]$, come riportato specificamente nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	Attuali tariffe	Incremento del 24,08%	Nuove tariffe 2012
A	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzione culturale, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, etc.	€ 1,66	0,40	2,06
B	Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, attività commerciali in genere	€ 4,11	0,99	5,10
C	Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere, collegi, case di vacanze, convivenza, etc.	€ 2,88	0,69	3,57
D	Attività terziaria, direzionale, etc	€ 4,45	1,07	5,52
E	Attività di produzione artigianale o industriale etc.	€ 3,23	0,78	4,01
F	Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie pizzerie, bar e caffè	€ 6,77	1,63	8,40

Dato atto che:

- il gettito complessivo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2012, valutato sulla scorta delle nuove misure tariffarie sopra indicate,



- viene a quantificarsi, come detto, in euro 3.888.700,00, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario in corso;
- sulla base di tale gettito complessivo il tasso di copertura del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno in corso risulta pari al 100,00%;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 15.11.1993, n.507;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n.446;

Vista la L.R. 8.4.2010, n. 9;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni;

Sottopone all'esame della Commissione straordinaria la seguente proposta

- Di aumentare, per le motivazioni esposte in premessa, le vigenti tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella misura del 24,08% per tutti i locali a qualsiasi uso adibiti situati nel territorio comunale;

- Di approvare, in conseguenza, le seguenti nuove tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, decorrenti dal 1° gennaio 2012:

Categoria	Descrizione	Nuove tariffe 2012
A	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzione culturale, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, etc.	2,06
B	Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, attività commerciali in genere	5,10
C	Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere, collegi, case di vacanze, convivenza, etc.	3,57
D	Attività terziaria, direzionale, etc	5,52
E	Attività di produzione artigianale o industriale etc.	4,01
F	Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie pizzerie, bar e caffè	8,40

- Di dare atto che per l'anno 2012 la previsione di gettito della TARSU, da iscrivere nel relativo bilancio di previsione dell'esercizio corrente, risulta essere di euro 3.888.700,00, di cui euro 3.535.182,00 a titolo di imposta pura ed euro



353.518,00 a titolo di addizionali ECA-MECA, da iscrivere nel bilancio di previsione;


- Di dare atto che per l'anno 2012 la copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti viene garantita in misura pari al 100,00% dal gettito della TARSU;

- Di allegare copia del presente provvedimento alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

- Di trasmettere il presente provvedimento, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 507/1993 e del comma 15 dell'art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, nel testo quale risulta sostituito, da ultimo dal D.L. 2.3.2012, n.16 e relativa legge di conversione 26.4.2012, n.44;

Il proponente
Giuseppe Di Chiara

ALLEGATO "A" ALLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RECANTE
" DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI (TARSU) PER L'ANNO 2012."



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)


Area VI – Manutenzioni e servizi a rete

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 17434 del 21.05.12

OGGETTO: Costi presunti servizio di igiene ambientale anno 2012.
RIF. Nota prot. n. 16357 del 14.05.2012_.



Al Responsabile dell'Area
Servizi Tributarî

E p.c.

Al Sindaco
All'Assessore al bilancio e finanze
Al Segretario comunale
Al Responsabile dell'Area II

SEDE

In riferimento all'oggetto si rappresenta che per ciò che riguarda il servizio di igiene ambientale le previsioni di spesa per il 2012 si ritiene debbano essere mantenute almeno in linea con quelle comunicate nell'anno 2011 (prot. n. 28000 del 22.07.2011), con esclusione del risparmio supposto nello stesso anno, in quanto non si conoscono i bilanci preventivi 2010, 2011 e 2012 Co.In.R.E.S. e quindi non si è in grado di valutare la portata delle spese per costi di gestione e di personale assunti dal Consorzio. Inoltre, si è venuti a conoscenza per le vie brevi del fatto che già dal 2011 sono state assegnate ai Comuni le unità di personale in precedenza assegnate alla Provincia regionale, con incremento non quantificabile del costo del personale, già rilevato nel corso dell'anno passato.

Si ritiene pertanto che il costo presunto, complessivamente, possa essere valutato in € 3.950.000,00.

Tanto si doveva.

Il Responsabile dell'Area VI

Dott. Arch. Rita Corsale



Allegato "B" alla proposta di provvedimento recante "Determinazione tariffe tasso smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per l'anno 2012."

N. ART.	TOTALE IMPORTO	TOTALE QUANTITA'	FORMULA	CATEGORIA	Agevolaz. facoltativa	DESCRIZIONE FORMULA	Ammontare agevolaz. facoltative
444	70.623,36	36.783,00	10	"C" RIDOTTA		ABITAZIONE USO DISCONTINUO € 2,88/3*2	
228	17.447,43	22.718,00	11	"C" RIDOTTA		ABITAZIONE ZONA SPARSA UNIC. OCCUP. € 2,88/100*40/3*2	
209	5.175,19	11.691,00	12	"A" RIDOTTA		MAGAZZINO ZONA SPARSA USO DISCON. € 1,66/100*40/3*2	
174	23.208,46	13.981,00	13	"A"		ATTIVITA' CATEG. "A" € 1,66	
11	771,57	1.162,00	14	"A" RIDOTTA		ATTIVITA' CATEG. "A" RIDOTTA € 1,66/100*40	
219	83.317,24	20.402,00	15	"B"		ATTIVITA' CATEG. "B" € 4,11	
12	4.568,67	2.779,00	16	"B" RIDOTTA		ATTIVITA' CATEGORIA "B" RIDOTTA € 4,11/100*40	
1	489,60	170,00	17	"C"		ATTIVITA' CATEGORIA "C" € 2,88	
3	3.139,20	2.725,00	18	"C" RIDOTTA		ATTIVITA' CATEGORIA "C" RIDOTTA € 2,88/100*40	
1	265,22	149,00	20	"D" RIDOTTA		ATTIVITA' CATEGORIA "D" RIDOTTA € 4,45/100*40	
150	46.728,41	14.467,00	21	"E"		ATTIVITA' CATEGORIA "E" € 3,23	
24	4.761,01	3.685,00	22	"E" RIDOTTA		ATTIVITA' "E" RIDOTTA € 3,23/100*40	
119	63.035,47	9.311,00	23	"F"		ATTIVITA' CATEGORIA "F" € 6,77	
8	4.481,74	1.655,00	24	"F" RIDOTTA		ATTIVITA' "F" RIDOTTA € 6,77/100*40	
61	8.333,28	5.787,00	27	"C" RIDOTTA	SI	ABITAZIONE MINIMO VITALE € 2,88/2	8.333,28
286	50.774,40	26.445,00	29	"C" RIDOTTA	SI	ABITAZIONE COPPIA ANZIANI € 2,88/3*2	25.387,20
6013	1.669.804,80	579.820,00	3	"C"		ABITAZIONE € 2,88	



N. ART.	TOTALE IMPORTO	TOTALE QUANTITA'	FORMULA	CATEGORIA	Agevolaz. facoltativa	DESCRIZIONE FORMULA	Ammontare agevolaz. facoltative
180	15.264,34	13.793,00	30	"A" RIDOTTA	SI	MAGAZZINI COPPIA DI ANZIANI € 1,66/3*2	7.632,04
168	30.055,68	15.654,00	31	"C" RIDOTTA	SI	ABITAZIONE INVALIDITA' € 2,88/3*2	15.027,84
49	3.892,11	3.517,00	32	"A" RIDOTTA	SI	MAGAZZINI INVALIDITA' € 1,66/3*2	1.946,11
3	142,27	247,00	33	"C" RIDOTTA	SI (IN PARTE)	ABITAZIONE ZONA SPARSA + MINIMO VITALE € 2,88/100*40/2	144,25
32	2.655,73	3.458,00	34	"C" RIDOTTA	SI (IN PARTE)	ABITAZIONE ZONA SPARSA + ANZIANI € 2,88/100*40/3*2	1.320,27
29	2.691,06	3.504,00	35	"C" RIDOTTA	SI (IN PARTE)	ABITAZIONE ZONA SPARSA + 'INVALIDITA' € 2,88/100*40/3*2	1.338,54
9	324,91	734,00	37	"A" RIDOTTA	SI (IN PARTE)	MAGAZZINI ZONA SPARSA + COPPIA ANZIANI € 1,66/100*40/3*2	159,53
1150	175.925,76	91.628,00	4	"C" RIDOTTA		ABITAZIONE UNICO OCCUPANTE € 2,88/3*2	
1344	152.142,32	91.652,00	5	"A"		MAGAZZINI € 1,66	
284	20.937,06	18.919,00	6	"A" RIDOTTA		MAGAZZINI CON RIDUZIONI € 1,66/3*2	
2446	294.670,82	255.943,00	7	"C" RIDOTTA		ABITAZIONE ZONA SPARSA € 2,88/100*40	
252	11.247,52	16.999,00	8	"A" RIDOTTA		MAGAZZINI ZONA SPARSA € 1,66/100*40	
1145	76.346,86	99.410,00	9	"C" RIDOTTA		ABITAZIONE ZONA SPARSA USO DISCONTINUO € 2,88/100*40/3*2	
513	56.060,99	43.793,00				(PARTITE INCLASIFICABILI IN QUANTO NON RIFERENTESI ALL'INTERO ANNO)	
1	65,66	57,00	7	"C" RIDOTTA		ABITAZIONE ZONA SPARSA € 2,88/100*40	

15.568 2.899.348,14

61.289,06

Dati relativi al solo anno 2011 dopo l'elaborazione da parte dell'EQUITALIA SERVIZI S.p.A.


Partite N. 15.268 per un importo di € 2.848.878,99 + 10% (ECA - MECA) = € 3.133.766,89

Letto, approvato e sottoscritto.-

I COMMISSARI STRAORDINARI



II. SEGRETARIO GENERALE



Affisso all'albo pretorio dal **30** SET, 2012 al **14** OTT, 2012
Defisso il

15 OTT, 2012

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo **30** SET, 2012 senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li **16** OTT, 2012

IL SEGRETARIO GENERALE